



P.S.R.D.

Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

* * * * *

DECISIONE

**ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio
sotto il cc TLD “.it” e del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel cc TLD “.it”**

Nella procedura promossa da

The Body Shop International Plc's

- reclamante -

CONTRO

Magilia di Gianbattista Guerra

- resistente -

* * * * *

NOME A DOMINIO CONTESTATO: thebodyshop.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Thomas Contin

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- **19.10.2007:** The Body Shop International Plc's (di seguito “The Body Shop”) inviava, a mezzo raccomandata a.r., al Registro del country code Top Level Domain “.it” (di seguito il “Registro”), e, per conoscenza, a Magilia di Gianbattista Guerra (di seguito “Magilia”), assegnataria del nome contestato, lettera di contestazione del nome a dominio “thebodyshop.it”;
- **4.1.2008:** il Registro apponeva al suddetto nome a dominio la dicitura valore contestato “CHALLENGED” sul database “WHOIS” dei nomi a dominio “.it”;
- **26.5.2008:** MFSD riceveva il reclamo di The Body Shop, in duplice copia cartacea, unitamente alla relativa documentazione, nonché al pagamento dei costi di procedura;
- **29.5.2008:** MFSD verificava la regolarità formale del reclamo e ne comunicava la ricezione al Registro;
- **9.6.2008:** MFSD informava Magilia, a mezzo raccomandata a.r., della presentazione, da parte di The Body Shop, del reclamo avente ad oggetto il nome a dominio “thebodyshop.it”, e della richiesta di avvio della procedura per la riassegnazione del nome contestato; MFSD contestualmente, trasmetteva alla Resistente copia del reclamo e dell’allegata documentazione in formato cartaceo, che veniva ricevuta in data 12.6.2008;
- **8.7.2008:** Decorso il termine a favore della Resistente senza che questi depositasse le proprie repliche, MFSD nominava, in data 16.7.2008, l’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Thomas Contin, il

quale, contestualmente, accettava di decidere sulla procedura *de quo* e riceveva il plico contenente il reclamo e l'allegata documentazione. In pari data, MFSD comunicava il nominativo dell'Esperto designato al Registro ed alle parti.

- **21.7.2008**: l'Esperto emetteva un provvedimento di richiesta di ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD “.it”, concedendo termine alla Reclamante sino al 31.8.2008 per provvedervi;
- **3.9.2008**: MFSD riceveva una comunicazione dalle parti in ordine ad un intervenuto accordo per la riassegnazione del nome a dominio alla Reclamante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questione preliminare

La Reclamante ha depositato reclamo e documenti in lingua inglese.

L'art. 4.11 (Lingua del procedimento) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD “.it” stabilisce che:

“La procedura di riassegnazione è condotta in italiano. E' facoltà del Collegio di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un'altra lingua.

Il Collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana siano accompagnati da una traduzione integrale o parziale nella lingua del procedimento”.

Letta la regola, gli atti e i documenti depositati da The Body Shop International Plc's, e atteso che:

- 1) il Registro comunicava in italiano a Magilia di Gianbattista Guerra l'avvio della procedura di opposizione;
- 2) The Body Shop International Plc's ha depositato reclamo e documenti in inglese;
- 3) Magilia di Gianbattista Guerra non si è costituito nella presente procedura;
- 4) l'Esperto conosce la lingua inglese.

L'Esperto ritiene di non avvalersi della facoltà (e non obbligo) sopra menzionata (*id est*, di ordinare a The Body Shop International Plc's la traduzione del reclamo e dei documenti dall'inglese in italiano), essendo in grado di poter condurre la procedura sulla base del reclamo e dei documenti, così come depositati in inglese, e rendendo la decisione e gli altri provvedimenti in italiano.

* * * * *

L'art. 4.18, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD “.it” dispone che *“Il Collegio dichiara estinta la procedura : a) se le parti raggiungono un accordo prima della decisione del Collegio...”*.

Ciò posto, essendo stato comunicato al Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute che le parti, prima della decisione del Collegio, hanno raggiunto un accordo in ordine alla riassegnazione alla Reclamante del nome a dominio “thebodyshop.it”, ed essendo pertanto cessata la materia

del contendere ai sensi della summenzionata norma, la presente procedura deve essere dichiarata estinta.

P.Q.M.

Il Collegio unipersonale nominato, visto l'art. 4.18 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD “.it”, dato atto dell'intervenuto accordo fra le parti per la riassegnazione alla Reclamante, The Body Shop International Plc's, del nome a dominio “thebodyshop.it”, dichiara estinta la presente procedura e manda alla Segreteria del Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD “.it”, e per la comunicazione al Registro, alla Reclamante ed alla Resistente.

Così deciso in Milano, 8 Settembre 2008

Il Collegio Unipersonale

Avv. Thomas Contin